

# I principi fondamentali per l'attribuzione delle responsabilità nell'ordinamento prevenzionistico alla luce del T.U.

- principio del *neminem laedere* (*non ledere altri*)
- principio di effettività
- principio della sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro
- principio di protezione oggettiva
- principio della MSTF (Massima Sicurezza Tecnicamente Fattibile)
- principio per cui la sicurezza non conosce interruzione temporale e non è sminuita dalla pluralità dei luoghi di lavoro

# Il principio del *neminem laedere* (non nuocere ad alcuno)

- Si è responsabili se si nuoce a qualcuno: lesione personale, omicidio...
- ma occorre almeno la **colpa** (il più delle volte è colpa omissiva)
- Gli elementi del reato colposo:
  - la **violazione di un obbligo giuridico** in presenza di una **posizione di garanzia**.
  - L'evento (infortunio o malattia professionale)
  - Nesso di causalità tra violazione ed evento.
  - Prevedibilità ed evitabilità dell'evento (esclusa la responsabilità se c'è **caso fortuito**)

# Il principio del *neminem laedere*

- Applicazioni in giurisprudenza:

*"L' appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare **tutte le cautele** necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concretizza nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo"*

# Il principio di effettività

- l'individuazione dei soggetti responsabili e dei relativi profili di colpa deve avvenire non in base all'astratta qualifica formale rivestita, ma in base alle **funzioni in concreto esercitate** (datore di fatto, dirigente di fatto, ecc)
- Varie ed estese applicazioni giurisprudenziali (come per es. nell'individuare il preposto)

# Il principio di effettività

- Recepimento oggi nell'art. 299 d.lvo 81/08 che disciplina l'Esercizio di fatto di poteri direttivi": *"Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lav., dirigente e preposto), gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". (non è esclusa la responsabilità del titolare formale dell'obbligo)*
- Secondo parte della dottrina tale principio è estensibile ad altre figure (resp. Lavori, CSP, CSE)

# Il principio della sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro

- massima giurisprudenziale secondo cui *"Anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro".*

....

...segue

- **Ambiente di lavoro** inteso in senso ampio:

*"tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro"*

# Il principio della sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro

- Recepimento nell'art. 20 D.lvo 81/08: *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*



# Sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro

- Giurisprudenza pacifica: *"Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non sono poste esclusivamente a tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell'impresa, bensì a tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività, nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia"*

# Il principio di protezione oggettiva

- è fondato sull'assunto per il quale *"la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro"*
- Ma anche in caso di comportamento «abnorme» del lavoratore nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato nel caso di assenza o inidoneità delle misure di prevenzione.
- Una specificazione legislativa è nel nuovo art. 18 co 3 bis d.lvo 81/08 quanto alla colpa in vigilando

# Il principio della MSTF (Massima Sicurezza Tecnologicamente Fattibile)

- **art. 2, co. 1, lett. n), del D.Lgs. n. 81/2008** che, nel definire la "prevenzione", precisa che è tale *"il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno"*.

# MSTF

- **art. 9** che affida a ISPESL, INAIL ed IPSEMA per la prima volta la cosiddetta attività di consulenza istituzionale che, come recita il testo normativo (comma secondo, lett. c) consiste nella "consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali,

## Il principio della non interruzione temporale della sicurezza e irrilevanza della pluralità dei luoghi di lavoro

- si è affermata la responsabilità penale del dirigente incaricato di assicurare contemporaneamente la prevenzione infortuni in due distinti luoghi di lavoro, il quale - pur avendo constatato l'impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto - non si era astenuto dal porre in essere un'attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro .

# Principio della non interruzione temporale

- In un'altra occasione, la Corte ha affermato che *"l'imprenditore, per adempiere al dovere di sorveglianza, ha l'obbligo di essere sempre presente sul posto di lavoro e di assistere allo svolgimento dell'attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di avere impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza persona capace e qualificata", essendo "suo dovere non accollarsi contestualmente una molteplicità di incombenze incompatibili rispetto all'obbligo di vigilare a che gli operai non trasgredissero norme antinfortunistiche e di comune prudenza"*


# La responsabilità negli appalti (ad altre imprese o a lavoratori autonomi)

- Disciplina nell'art. 26 d.lvo 81/08 (modificato dal decreto correttivo): notevoli obblighi al **committente/datore di lavoro** (ma solo se ha la disponibilità giuridica dei luoghi)
- **Obbligo del datore di lavoro di**
  - **accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo di cui si serve**
  - **Fornire informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro**
  - **Promuovere cooperazione e coordinamento e redigere unico DVR (da allegare al contratto di appalto)**

violazione



Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda



**Anche responsabilità per infortuni a un lavoratore dell'appaltatore o al lavoratore autonomo (purché non derivante da rischi specifici propri dell'appaltatore o dei lav. Autonomi) (art. 26 co. 3)**

# Le responsabilità nei cantieri

- Definizione di cantiere temporaneo o mobile (art. 89 lett. a):
  - “... qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”  
(costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione... scavo, montaggio prefabbricati, ecc....)



# I soggetti della responsabilità

- ***Committente***
- ***Responsabile dei Lavori***
- ***Datore di lavoro della/e impresa/e affidataria/e***
- ***Lavoratori autonomi***
- ***Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)***
- ***Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)***

# Il committente

- **E' il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.**
- Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

# *Il responsabile dei lavori*

**E' il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico 81/08;**

- Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (il codice dei contratti pubblici di appalto) il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

Incarico = delega di funzioni ?



NO

# *Il responsabile dei lavori*

- Facoltatività della nomina (non c'è sanzione a differenza della mancata nomina del CSP e CSE)
- Se nominato nella fase di progettazione dell'opera: sarà responsabile delle eventuali carenze progettuali per violazione di legge, dei vincoli paesaggistici ed urbanistici, degli errori di calcolo nelle strutture, dell'errata valutazione dei prezzi e per il mancato rispetto della normativa
- Normalmente è il ***direttore dei lavori*** nella fase di esecuzione (ma solo se ha ricevuto formale incarico): sarà responsabile, oltre che per gli obblighi derivanti dal committente, per negligenze o errori che portano ad una esecuzione difettosa dell'opera

# *Esonero di responsabilità per il committente*

- Art. 93: il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi **limitatamente all'incarico conferito** al resp. lav.
- L'incarico e la nomina del r.l. non elimina tutte le responsabilità del committente qualora sia anche datore di lavoro. Per questi fini occorre una specifica delega di funzioni con le caratteristiche e i requisiti formali propri della delega

# *Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione - CSP*

- E' il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei **compiti di cui all'articolo 91:**
  1. redigere il PSC secondo i requisiti dell'art. 100
  2. predisporre il fascicolo dell'opera
  3. coordinare le applicazioni in fase di progettazione delle misure generali di tutela elencate nell'art. 15 (sono **21 regole da far rispettare sempre**: valutazione ed eliminazione dei rischi, luoghi di lavoro sicuri ed ergonomici anche in previsione della loro modificabilità, informazione e formazione dei lavoratori, misure di emergenza, ecc)

# Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100

- Relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, **atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza** e la salute dei lavoratori.  
Contenuto prescritto nell'allegato XV.
- E' parte integrante del contratto d'appalto
- I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC
- La mancanza del PSC (o del fascicolo) rende inefficace il titolo abilitativo (art. 90 co. 10)

Casi pratici... cosa non era stato previsto?





# ...la recinzione....



# Cosa non va?...





- **Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro.** Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.



E' prevista  
specifica  
sanzione ai  
datori di lavoro  
e dirigenti ma...

...La previsione  
dei rischi e delle  
misure di tutela  
competi al CSP



# *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE*

- E' il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 92:
  1. Verificare l'applicazione del PSC
  2. Verificare l'idoneità del POS di ogni singola ditta e la coerenza con il PSC adeguandoli all'evoluzione dell'opera
  3. Segnalare le inadempienze, proporre la sospensione dei lavori, sospenderli direttamente in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato
- Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

# Responsabilità penale del committente e del R.L.

## Obbligo di nomina del C.S.P. e del C.S.E.

### Quando?

- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- NO CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
- Sì anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800

# Responsabilità penale del committente e del R.L.

## Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi

- Verifica puntuale secondo le modalità dell'all. XVII
- Nei cantieri < 200 uomini/giorno e nei lavori poco rischiosi (all. XI) basta che sia esibito:
  - Certificato iscrizione Camera Comm. Ind. Art.
  - D.U.R.C.
  - Autocertificazione sul possesso dei requisiti dell'all. XVII

sanzione da due a quattro mesi di arresto o ammenda da € 1.200 a € 5800

Ma la violazione può anche essere considerata causa di un infortunio sul lavoro

# Resp. penale del CSP

- Obbligo, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, di:
  - a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
  - b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria;
  - b-bis) coordinare l'applicazione, da parte del committente, delle disposizioni di cui all'articolo 90, co. 1 (*assicurare le misure generali di tutela nelle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente*).

sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800

Eventuale resp. per infortunio sul lavoro che dipenda dall'omissione di uno dei predetti obblighi (art. 590 e 589 c.p.)

# Resp. penale per infortunio sul lavoro art. 590 e 589 c.p.

- Violazione di una norma cautelare (normalmente una o più di quelle previste dal D. Lvo 81/08) come conseguenza di una **posizione di garanzia** (Datore di lavoro dell'impresa affidataria, committente, direttore dei lavori, CSP, CSE, ecc.)
- Evento (infortunio o anche malattia professionale)
- Nesso di causalità tra violazione ed evento infortunistico
- Prevedibilità ed evitabilità dell'evento



# Resp. penale del CSP (casistica)

- La Cass. Pen. Sez. III – con Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che *“l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni, ... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto“*.

E' inoltre punita la mancaza della stima dei costi e la mancaza della indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese

# Resp. penale del CSP (casistica)

- Cass. Pen. Sez. IV – sent. n. 32683 dell'11 agosto 2009

Condanna del CSP per il reato di lesioni personali colpose gravi a danno di due lavoratori che erano stati colpiti da una balaustra in legno del peso di circa 70 kg che si era staccata dalla parete della cappella di una chiesa ove erano in corso lavori di restauro “con l’addebito di aver omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprensente l’individuazione, l’analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella”

# Resp. penale del CSP (casistica)

- Cass. Pen. Sez. IV – sent. n. 43111 del 9 ottobre 2008


In un caso di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico “responsabilità per la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento del tutto inadeguato, in quanto meramente riproduttivo della normativa antinfortunistica” mentre “una formulazione corretta del predetto documento avrebbe permesso di evidenziare il rischio costituito dal fatto che il controsoffitto dell’edificio... non era calpestabile...”

# Resp. Penale del CSE

*Durante la realizzazione dell'opera, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.*

*Deve verificare l'idoneità del POS, considerato piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.*

violazione



**sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800**

# Resp. Penale del CSE

*Deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.*



**sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800**

*Deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere*

Sanzione più lieve



**sanzione da due a quattro mesi di arresto o ammenda da € 1.200 a € 5.800**

# Resp. Penale del CSE

*DEVE:*

- segnalare al committente o al resp. dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, e
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

*DEVE:*

- dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione.



**sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800**

Ma soprattutto...

# Resp. Penale del CSE

Deve sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Deve redigere lui il PSC se emergono più imprese in corso d'opera



sanzione da tre a sei mesi di arresto o ammenda da € 3000 a € 7800

# Resp. penale del CSE (casistica)

- Cass. Penale, Sez. 4, sent. n. 13236 del 08 aprile 2010.

Resp. del CSE per aver cagionato la morte del lavoratore, messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di 1,70 metri di profondità e di metri 1,60 di larghezza senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva adeguata resistenza. Il PSC andava rinnovato in ragione della necessità di effettuare scavi più profondi, per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie. In tale condizione di rischio, il lavoratore era rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso.



# Resp. penale (e civile) del CSE (casistica)

- Cassazione Penale, Sez. 4, nella sentenza n. 12596 del 31 marzo 2010

CSE responsabile e condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile per l'infortunio ad un lavoratore caduto dalla soletta superiore di un locale situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi dei pannelli a completamento delle pareti dell'edificio. La soletta presentava un'apertura per il passaggio di un condotto...

Il CSE aveva omesso di verificare l'applicazione del PSC e non aveva adottato, in caso di accertata inottemperanza, essendo le mancanze persistenti nel tempo, provvedimenti di sospensione dei lavori pericolosi.

# Resp. Penale del CSE per omesso coordinamento e controllo

- Cass. Pen. Sez. IV n. 6219 del 12 febbraio 2009

Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell'infortunio prima che l'evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisoria protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”. Ciò perché “verificare significa controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, la verifica obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”

# Resp. Penale del CSE e obbligo di presenza in cantiere

- Cass. Pen. Sez. IV n. 38002 del 3 ottobre 2008

“i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionalis sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori

Non si richiede comunque la presenza costante in cantiere, ma tale da garantire un efficace controllo. **Controllo qualitativo** e non quantitativo. Opportuna la verbalizzazione dei controlli.

# Rapporto tra responsabilità del coordinatore e di altre figure

- Cass. Penale sez. IV Sent. N. 17468 del 5 maggio 2011

**Il coordinatore assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti ma ad essi si affianca con compiti di coordinamento e controllo per offrire la massima incolumità dei lavoratori operanti in cantiere.**

Il caso pratico....

## Cass. Pen. sez. IV Sent. N. 17468 del 5 maggio 2011

- Il CSE, violando gli obblighi derivategli dalle sue qualità, aveva omesso di verificare le modalità di svolgimento delle operazioni di scarico di materiali edili a mezzo della gru (infortunio verificatosi per lo sganciamento da una gru del carico ritenuto particolarmente eccessivo – cosa che era ritenuta frutto di una prassi routinaria e perciò conoscibile dal CSE)

### La difesa del CSE

- era stata riconosciuta una sua condotta omissiva pur riconoscendo che lo stesso aveva proceduto ad effettuare delle verifiche in cantiere, quasi prefigurando un obbligo di presenza continua nel cantiere che non è previsto dalla norma.
- nell'accaduto sarebbero state individuate delle condotte colpose ascrivibili ad altri e non a lui ed alla sua qualità professionale quali il sollevamento di un carico eccessivo, le modalità di parcheggio del camion ove erano allocati i travetti ed il transito in loco del lavoratore durante le operazioni

# Cass. Pen. sez. IV Sent. N. 17468/2011: i principi

*“non è irragionevole la contestazione relativa alla mancata verifica della rischiosità e pericolosità delle operazioni di scarico del tipo di che trattasi (ritenute "comuni"), senza con ciò ipotizzare un obbligo (che non è nella legge) di presenza costante nel cantiere da parte del coordinatore”*

*“L'obbligo di verifica” (questo sì da attuare costantemente) è invece proprio del ruolo di CSE e risulta essere rimasto insoddisfatto a fronte della prassi operativa "irregolare" che, in quanto comunemente osservata, avrebbe potuto e dovuto essere stata attenzionata e adeguatamente contrastata (come poi dopo l'incidente)”*

**L'osservanza dell'obbligo di controllo avrebbe potuto contrastare le condotte colpevoli (e del tutto prevedibili) di altri.**

# Cass. Sez. IV 17.8.2011 n. 32142

- CSE quale soggetto cui compete anche il collegamento tra impresa appaltatrice e committente. Ciò al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro rispetto alla **tutela antinfortunistica**.
- Nel caso oggetto di giudizio, il CSE avrebbe dovuto **verificare la effettiva realizzazione degli interventi** atti ad evitare infortuni (la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, eventualità che si realizzò di fatto con conseguente danno subito da un lavoratore).
- Nella sentenza 32142/11 si è fatto osservare che al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.

# Cass. Sez. IV 17.8.2011 n. 32142 Il fatto....

- Nel fatto giudicato, il CSE fu condannato perchè:
  - aveva omesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori;
  - avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco;
  - avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso, controllando in ciascuna fase e specialmente per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza.



# La responsabilità amministrativa di società ed enti

- Prevista dal d.lvo 231/01
- Ambito soggettivo:
  - Enti con personalità giuridica, società, associazioni anche senza personalità giuridica
  - Esclusioni per gli Enti Pubblici

L'art. 300 D.lvo 81/08 ha modificato l'art. 25-septies che prevede le sanzioni in caso di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

# Quando c'è responsabilità amministrativa dell'ente (art. 5 d.lvo 231/01)

- Per **reati** (nel nostro caso 589 e 590 co. 3 c.p.) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:
  - a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
  - b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti precedenti

L'ente non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio e di terzi (art. 5 co. 2)

# Interesse o vantaggio

- Problema nel poter configurare un interesse o vantaggio per l'ente a seguito della "commissione" del reato di omicidio colposo o lesioni colpose. Interpretazione estensiva con riferimento alla "condotta" e non all'evento
- **L'interesse** può anche non essere patrimoniale e va verificato *ex ante*: prova difficile (il reato, o meglio, la condotta criminosa era commessa per favorire in qualche modo l'ente: ad es. la responsabilità è esclusa quando l'agente abbia agito in maniera completamente arbitraria e non collegabile alle finalità dell'impresa).
- Il **vantaggio**: in pratica è il profitto anche non economico (anche se quasi sempre lo è) valutato *ex post*. Più facile da provare ma solo se si rapporta alla condotta e non al reato in sé.
- **Può esserci interesse senza vantaggio ma non viceversa** (stando alla lettera dell'art. 5 co. 2).

# Esimente dell'art. 6 co. 1 d.lvo 231/01 (attenuante nel caso dell'art. 12 co. 2 lett. b)

- L'ente non risponde se prova (inversione dell'onere)
  - l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatosi
  - che la vigilanza sul funzionamento del modello era affidata a organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo (ma nelle piccole imprese può farlo l'organo dirigente)
  - che i soggetti hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione
  - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza dell'organismo di controllo

La pena per l'ente è **attenuata** se il modello è attuato prima dell'apertura del dibattimento (art. 12)

# I modelli di organizzazione e gestione

- Contenuto è fissato in generale dall'art. 6 co. 2 d.lvo 231/01
- Nello specifico dei reati commessi con violazione delle norme sul lavoro il contenuto è dettato dall'art. 30 co. 1 d.lvo 81/08: in sostanza deve assicurare un **sistema aziendale** che consente di adempiere tutti gli obblighi giuridici di prevenzione infortuni e malattie professionali previsti dal T.U. (attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; valutazione dei rischi con adozione delle misure conseguenti; emergenze, primo soccorso, gestione appalti, informazione e formazione lavoratori, vigilanza)
- E' diverso da un semplice documento di valutazione dei rischi (che non prevede, ad es. un sistema disciplinare o un sistema di verifica)

# Requisiti del modello di organizzazione e gestione

Previsti dall'art. 30 co. 2, 3 e 4

- Co. 2: deve prevedere idonei sistemi di registrazione (documentazione) dell'effettuazione delle attività prescritte
- Co. 3: deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le varie competenze tecniche e i poteri necessari per la valutazione e il controllo del rischio + idoneo sistema disciplinare
- Co. 4: deve prevedere un sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo dell'idoneità delle misure adottate. Necessario il riesame e la modifica del modello in caso di violazioni significative alle norme antinfortunistiche

# Cosa deve esserci per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente (in caso di infortunio o malattia professionale)

- Se si è nel campo di applicazione (art. 1)
- Se c'è violazione di norme di sicurezza del lavoro
- Se c'è interesse o vantaggio per l'ente
- Se l'agente non ha agito per interesse esclusivo proprio o di altri
- Se l'ente non ha adottato il modello organizzativo di cui all'art. 30 (o questo non sia efficace: giudizio *ex ante*)
- Se il soggetto non ha agito fuori dei poteri e delle funzioni
- Se l'agente non ha posto in essere un'azione completamente arbitraria
- Se il modello non ha i requisiti prescritti
- Se il modello non è stato efficacemente attuato (giudizio *ex post*)